

Determinazione n. 6/2002 del 3/4/2002

G.u. Serie Generale n.95 del 23.4.2002

Oggetto: Disposizioni sui certificati di esecuzione dei lavori e sulla relazione dettagliata sul comportamento delle imprese (Allegato D e articolo 27, comma 4, del DPR 25 gennaio 2000 n. 34)

Premesso che:

a) nell'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità (articolo 14 del DPR 34/2000) è emerso una diffusa negligenza delle **stazioni appaltanti** (articolo 2, comma 1, lettera b) del DPR 34/2000) nella redazione dei **certificati di esecuzione dei lavori** (allegato D al DPR 34/2000);

b) la negligenza consiste principalmente nel compilare parzialmente il **certificato di esecuzione dei lavori** sotto il profilo formale (*manca la firma del responsabile del procedimento o, per le stazioni appaltanti che non sono obbligate all'applicazione dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m., del soggetto che ne fa le veci, mancanza di regolari timbri che identifichino in maniera certa la stazione appaltante*) oppure nell'omettere dati che consentono una esatta lettura del certificato (*percentuale in caso di associazioni temporanee o consorzi, indicazioni delle lavorazioni subappaltate, date di inizio e fine lavori*);

c) il Ministero dei Lavori Pubblici nella circolare 22 giugno 2000 protocollo 823/400/93 alla lettera B ha formulato alcune indicazioni sul contenuto dei **certificati di esecuzione dei lavori** che spesso non sono state rispettate dalle stazioni appaltanti;

d) la presenza in atti di **certificati di esecuzione dei lavori** non regolarmente redatti è un aspetto in effetti imputabile per parte ai soggetti che si inseriscono nel procedimento di qualificazione (*articolo 2, comma 1, lettera e), DPR 34/2000*);

e) tali irregolarità formali comportano necessariamente per l'Autorità la richiesta di chiarimenti alle **stazioni appaltanti** e, conseguentemente, un rallentamento della definizione delle ispezioni;

Considerato che:

a) i **certificati di esecuzione dei lavori** (*allegato D al DPR 34/2000*) sono il mezzo di prova (*articolo 18, comma 6, del DPR 34/2000*) relativo del possesso della idoneità tecnica delle imprese da qualificare (*articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del DPR 34/2000*) e vanno rilasciati anche in relazione di lavori in corso di esecuzioni oppure ultimati, anche se non ancora collaudati;

b) l'indicazione del buon esito dei lavori da riportare nel certificato prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il fatto che i lavori di cui trattasi sono stati eseguiti *a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto* ciò che costituisce oggetto della specifica funzione del direttore dei lavori (*articolo 124, comma 1, del DPR 554/1999 e s.m.*);

c) i **certificati di esecuzione dei lavori** rilasciati alle imprese esecutrici debbono essere trasmessi in copia, a cura delle **stazioni appaltanti** (*articolo 2, comma 2, lettere a) e b) della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.*), all' **Autorità** (*articolo 22, comma 8, del DPR 34/2000*);

d) l' **Autorità** deve provvedere ai necessari riscontri a campione della veridicità dei certificati (*articolo 22, comma 8, del DPR 34/2000*);

e) la **verifica a campione** può anche riguardare il controllo sulla rispondenza dei certificati esibiti dalle imprese alle SOA, al fine del conseguimento delle attestazioni con quelli trasmessi all' **Autorità** dalle **stazioni appaltanti** ;

f) l' **Autorità** ha provveduto a inserire in una apposita banca dati i **certificati di esecuzione dei lavori** che sono stati finora trasmessi;

g) l' **allegato D** non prevede la indicazione del **codice fiscale** delle imprese esecutrici, assegnatarie e subappaltatrici mentre questa indicazione permetterebbe un facile ed automatico riscontro fra i certificati presentati dalle imprese alle SOA e quelli trasmessi dalle **stazioni appaltanti** all' **Autorità** ed inseriti nella banca dati;

h) l' **indicazione** del **codice fiscale** nel caso di soggetti singoli (*articolo 10, comma 1, lettere a), b e c) della legge 109/94 e s.m.*) può essere inserita nella **colonna mandataria** della tabella **composizione del soggetto aggiudicatario** di cui al Quadro B precisando nella corrispondente **colonna percentuale di partecipazione** che questa è pari al 100%;

i) l' **indicazione del codice fiscale** nel caso di soggetti plurimi (*articolo 10, comma 1, lettere d), e)*

ed e-bis b) della legge 109/94 e s.m.) può essere effettuata inserendola nelle **colonne mandatarie e mandanti** della tabella **composizione del soggetto aggiudicatario** e della tabella **imprese subappaltatrici e/o assegnatarie** di cui rispettivamente al **Quadro B** ed al **Quadro C** con l'effetto di specificare contemporaneamente il **codice fiscale** del soggetto e la sua **qualifica** (mandatario, mandante, subappaltatore e assegnatario);

j) nel caso che l'aggiudicatario sia un **consorzio di società cooperative**, di un **consorzio tra imprese artigiane** e di un **consorzio stabile** (*articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e s.m.*), al fine di avere maggiore chiarezza per quanto riguarda la individuazione dei soggetti e degli importi utili ai fini della qualificazione nonché di permettere all'Osservatorio la elaborazione delle informazioni, è opportuno che la tabella **imprese subappaltatrici o assegnatarie** di cui al **Quadro C** riporti nella prime righe i nominativi delle eventuali imprese consorziate assegnatarie dell'esecuzione dei lavori con l'indicazione nella **colonna assegnazione** del loro **codice fiscale** e riporti nelle righe successive i nominativi dei subappaltatori con l'indicazione nella **colonna subappalto** del loro codice fiscale e nella **colonna assegnazione** del codice fiscale dell'impresa consorziate assegnataria che ha affidato il subappalto;

k) l'ordinamento prevede (articolo 27, comma 4, del DPR 34/2000) la trasmissione all'Autorità di una **relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici** sulla base di una **scheda tipo** definita dall'Autorità;

l) la **scheda tipo** è stata definita dall'Autorità con determinazione 21 luglio 2000 n. 36 pubblicata sul supplemento ordinario n. 128 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 8 agosto 2000 n. 184;

m) non tutte le **stazioni appaltanti** hanno, finora, provveduto alla trasmissione all'Autorità dei **certificati di esecuzione dei lavori** rilasciati alle imprese a partire dalla data di entrata in vigore del DPR 34/2000 (*1 marzo 2000*) e delle **relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici** relative ai lavori ultimati entro la predetta data e ciò comporta l'impossibilità di procedere a tutti i controlli previsti dall'ordinamento e incide sul regolare funzionamento del mercato;

n) la mancata trasmissione del **certificato di esecuzione dei lavori** e della **scheda tipo** da parte del responsabile del procedimento all' **Autorità**, con i contenuti stabiliti dalle disposizioni ed entro i termini previsti o fissati dall'Autorità stessa è configurabile come rifiuto o omissione di invio di documenti sanzionabile in via amministrativa (*articolo 4, comma 7, della legge 109/94 e s.m.*);

Sulla base delle suesposte premesse e considerazioni ne segue che:

a) le **stazioni appaltanti** devono trasmettere all' **Autorità** una copia dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati all'impresa entro trenta giorni dalla data del rilascio;

b) le **stazioni appaltanti**, qualora abbiano rilasciato ad imprese **certificati di esecuzione dei lavori** dopo la data di entrata in vigore del DPR 34/2000 (*1 marzo 2000*) senza trasmetterne una copia all' **Autorità** devono provvedervi in sanatoria entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

c) le **stazioni appaltanti** devono trasmettere all' **Autorità** la **relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici** entro trenta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori (*articolo 172 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m.*);

d) la **relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici**, in caso di appalti aggiudicati a soggetti costituiti da più imprese (*articolo 10, comma 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis) della legge 109/94 e s.m.*), deve riferirsi ad ognuna delle imprese che ha eseguito i lavori;

e) le **stazioni appaltanti**, qualora non abbiano trasmesso all'Autorità le **relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici** relative a lavori ultimati dopo la data di entrata in vigore del DPR 34/2000 (*1 marzo 2000*), devono provvedervi in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

f) la **relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici** deve riferirsi esclusivamente agli appalti di importo superiore ad euro 150.000;

g) nei **certificati di esecuzione dei lavori** rilasciati alle imprese a partire dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, va obbligatoriamente:

1) rispettata la prescrizione che prevede l'indicazione degli importi sia **in cifre** e sia **in lettere** che, in ogni caso, vanno espressi in **euro** ;

- 2) inteso che la voce **importo complessivo dell'appalto** di cui al **Quadro A** si riferisce all'importo a base d'asta indicato nel bando di gara;
- 3) rispettate le **indicazioni** di cui alle lettere h), i) e j) dei considerato;
- 4) inseriti nella **dichiarazione sulla esecuzione dei lavori** contenuta nel **Quadro C** , prima della prescritta dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito, il **numero** e la **data del contratto di appalto** ;
- 5) inserita la **data** di rilascio del documento.